Esercizio illecito dell'attività venatoria e tutela giuridica degli animali

G.I.P. Trib. Napoli Nord 4 maggio 2016, n. 4392 - Giovanniello, GIP - T.A. ed a., ric.

L'uccisione di animali non consentita dalle leggi sulla caccia è sempre da ritenersi «senza necessità» e tale da integrare il reato di cui all'art. 544 bis c.p.

(Omissis)

Nell'ambito di più ampia attività finalizzata al contrasto del bracconaggio all'interno delle riserve naturali, in data in data 18 marzo 2016 alle ore 01:00 circa, personale forestale del Comando provinciale di Caserta si portava in agro del Comune di Villa Literno (CE) alla località «Contrada Giardino n. 1» ed effettuava un servizio mirato al contrasto dell'illecita attività venatoria all'interno della Riserva naturale «Foce Volturno Costa di Licola».
Nel corso dell'attività venivano sorpresi tre soggetti mentre esercitavano attività venatoria, nonostante si versasse in periodo di chiusura generale.
Il primo di essi, dopo un primo tentativo di fuga, veniva fermato e identificato in D.G.; lo stesso era trovato in possesso di un fucile calibro 12 carico marca Benelli, uno zaino contenente n. 52 cartucce calibro 12 e n. 4 uccelli acquatici appartenenti alla specie «Marzaiola» (*Anas Querquedula*), tre dei quali abbattuti e uno ferito.
Gli altri due soggetti si davano alla fuga verso la vicina azienda zootecnica all'interno della quale, come dichiarato da D., si trovava parcheggiata la sua auto (*omissis*), circostanza tra l'altro verificata dalla P.G.
Poco dopo, a seguito di chiamata del D. (*omissis*), sopraggiungeva a piedi T.C., uno dei due soggetti che si erano rifugiati presso l'azienda, figlio del proprietario di essa. T.C. risultava non titolare di porto d'armi, così come suo padre T.A., titolare dell'azienda zootecnica. All'interno dell'azienda veniva rinvenuto un manufatto rurale nel quale erano custodite diverse munizioni. Venivano quindi sottoposti a sequestro il fucile, le munizioni e la fauna abbattuta rinvenuti nel possesso di D. nonché le munizioni trovate nel manufatto rurale (il tutto convalidato con provvedimento del P.M.).
Nelle medesime circostanze, gli operanti notavano, nella stessa area, la presenza del «bunker» oggetto della presente richiesta di sequestro preventivo.
In particolare veniva notato, accanto ad un «bacino acquatico artificiale», un «bunker» in cemento interrato, evidentemente utilizzato quale luogo di appostamento per i bracconieri, in modo da poter esercitare l'attività venatoria senza essere visti dalle prede. Ciò si desume agevolmente dalla struttura del manufatto e dalla circostanza che sullo specchio d'acqua ad esso prospiciente erano posizionati degli stampi di plastica riproducenti specie di uccelli acquatici (Marzaiole, Mestoloni, Codoni ecc.) utilizzati dai bracconieri per attirare la fauna migratoria, «ingannata» dalla vista del proprio simile. Come ben visibile dai rilievi fotografici agli atti, il *bunker* è interrato in modo da mimetizzarsi con l'ambiente circostante e posizionato proprio di fronte allo specchio d'acqua, in modo da consentire a chi vi si rifugia di averne piena visione e sparare contro gli uccelli che vi si dovessero avvicinare.
Da accertamenti catastali successivi è stato verificato che lo specchio d'acqua, ricadente nel foglio 38, occupa 8 particelle catastali (da 97 a 104) e, in particolare, il *bunker* è collocato nella particella 97, in un'area di proprietà del Comune di Villa Literno ricompresa all'interno della riserva Naturale e vicina alle particelle di proprietà di T. (da 99 a 101), come risulta dalla nota del C.F.S. del 13 aprile 2016.
Va altresì rilevato che D.G. veniva sorpreso ad esercitare attività venatoria vietata proprio vicino al «bunker»: il punto preciso dove il predetto veniva fermato è stato infatti rilevato con sistema GPS in maniera assolutamente precisa (cf r. nota del C.F.S. del 28 aprile 2016).
Tutto quanto evidenziato consente di ravvisare il *fwnus* di tutti i reati ipotizzati dal P.M.
Quanto alle violazioni della legge n. l57/1992, D.G. veniva sorpreso mentre esercitava attività venatoria in periodo di divieto, senza idoneo accorgimento atto a ridurre la capienza del serbatoio caricatore a soli due colpi; lo stesso veniva trovato in possesso di ben quattro esemplari di Marzaiola, tre dei quali già deceduti. La condotta descritta, già integrante i reati di cui alle lett. *a*) e *h*) dell'art. 30, legge 157/1992, era tenuta all'interno della Riserva naturale «Foce Volturno Costa di Licola» [integrando così anche la fattispecie di cui alla lett. *d*) del comma l dell'art. 30, legge n. 157/1992], circostanza accertata mediante i citati rilievi GPS.
Quanto alla sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 544 *bis* c.p., va ribadito che non v'è rapporto di specialità tra i reati di cui al libro II, titolo IX *bis* del c.p. e le contravvenzioni punite dalla legge 157/1992, trattandosi di norme dalla diversa oggettività giuridica; come ribadito di recente dalla Corte di cassazione in relazione al reato di cui all'art. 544 *ter* c.p., con ragionamento a maggior ragione valido per la più grave fattispecie di cui all'art. 544 *bis* c.p., l'esercizio dell'uccellaggione, così come l'esercizio della caccia con mezzi vietati, non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalle condotte di maltrattamento o uccisione di animali che, rispetto alle contravvenzioni di cui alla legge l57/1992, richiedono un evento (lesione o morte dell'animale) non richiesto per le contravvenzioni stesse, così come diversa è

Copyright © - www.rivistadga.it

l'oggettività giuridica tutelata dai due gruppi di norme (nelle contravvenzioni, la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato e nei delitti di cui al codice penale il sentimento per gli animali). D'altra parte il rapporto di specialità tra le due norme è escluso anche dall'art. 19 *ter*, disp. coord. c.p., secondo il quale le disposizioni del titolo IX *bis*, libro II del c.p., non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, *purché* siano svolte nel rispetto della normativa di settore (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 4075l del 5 marzo 2015).
Per tali ragioni, l'uccisione di animali non consentita dalle leggi sulla caccia, come nella fattispecie, è sempre da ritenersi «senza necessità» e tale da integrare il reato di cui all'art. 544 *bis* c.p.
Infine, sussiste il *fumus* del reato di cui all'art. 697 c.p. poiché le muni zioni cadute in sequestro non risultavano denunciate all'Autorità.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza del *fumus* dei reati ipotizzati dal P.M., con particolare riguardo al manufatto oggetto della presente richiesta di sequestro, è ravvisabile anche il *periculum* che la libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze dannose o pericolose del reato o agevolare la commissione di reati della stessa specie. La struttura e le caratteristiche del *bunker,* collocato all'interno di una riserva naturale, evidenziano pacificamente come lo stesso sia destinato intrinsecamente all'esercizio vietato dell'attività venatoria e, del resto, D. veniva fermato proprio nei pressi del manufatto intento in tale pratica vietata. È dunque evidente il pericolo che l'opera, laddove non sottoposta a vincolo, seguiti a essere utilizzata dagli indagati o anche da soggetti terzi per la pratica illecita del bracconaggio, non essendo peraltro ipotizzabile un utilizzo di verso della struttura, tenuto conto delle sue caratteristiche.
Per tali ragioni è necessario apporre sul *bunker* anzidetto apposito vincolo cautelare come richiesto dal P.M.

(Omissis)

Copyright © - www.rivistadga.it

Esercizio illecito dell'attività venatoria e tutela giuridica degli animali

A mente dell'art. 544 *bis* c.p., «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni».
La norma è stata introdotta dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, recante *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*.
La riforma costituisce una tappa fondamentale del percorso di civiltà volto alla consacrazione del mondo animale quale soggetto di tutela giuridica. A tal uopo, il legislatore ha previsto, fra l'altro, l'inserimento nel codice penale di un apposito titolo e la elevazione al rango di delitti delle fattispecie più riprovevoli, fra cui, per quanto di interesse in questa sede, l'uccisione di animali.
Invero, come suggerito da una attenta lettura della rubrica del titolo IX *bis* del codice penale, l'interesse primario tutelato dalla previsione in commento è il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale e, soltanto in via mediata, il benessere dell'animale stesso. Quest'ultimo, dunque, non si identifica ancora con il soggetto passivo del reato, bensì con l'oggetto materiale.
Ciò nondimeno, il riconoscimento dell'animale come essere vivente meritevole di protezione giuridica in sé e in quanto parte dell'ecosistema costituisce un valore proprio della cultura moderna, cui corrisponde, sul piano normativo e giurisprudenziale, la crescente sensibilità degli operatori del diritto.
L'«animalicidio» è un delitto doloso, comune, causale puro, a forma libera.
Per la configurabilità della fattispecie e, dunque, la incriminabilità della condotta di uccisione di animali, occorre il requisito di illiceità speciale costituito, alternativamente, dalla crudeltà o dalla assenza di necessità, retaggio di quella concezione antropocentrica che ancora permea le disposizioni di nuova introduzione.
Per crudeltà si intende la inflizione volontaria di ingiustificate sofferenze; non si richiede peraltro il compiacimento dell'autore nell'infierire sull'animale, essendo sufficiente la insensibilità o indifferenza dello stesso rispetto a modalità che oggettivamente urtano la sensibilità umana.
Quanto alla nozione di necessità, secondo l'orientamento della Suprema Corte consolidatosi in relazione alla fattispecie di cui all'art. 727 c.p. nella versione antecedente alla novella del 2004 (poi refluita nell'art. 544 *bis* c.p.), si considera illecito «ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.»[1].
Detto altrimenti, nel concetto di necessità che esclude la configurabilità del delitto in parola «è compreso lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. e ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile»[2].
In particolare, la necessità può scaturire anche da bisogni sociali o da pratiche relative ad attività produttive, purché realizzate nel rispetto delle regole imposte dalle leggi che le disciplinano[3]. Secondo la giurisprudenza più evoluta, «costituisce "necessità" nel senso dedotto dalle norme richiamate solo l'esigenza di prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a beni particolarmente qualificati, (...) non essendo sufficiente a giustificare uno stato di necessità il conflitto dell'interesse dell'animale con beni giuridici meno garantiti nell'ambito dell'ordinamento, in particolare penale, anche considerato che "il sentimento per gli animali" appare bene del tutto prevalente rispetto alla semplice "proprietà"»[4].

---

[1] In tal senso Cass. Sez. III Pen. 20 dicembre 2002, n. 43230, P.M. in proc. Lentini, in *Riv. pen.*, 2003, 230.
[2] Così Cass. Sez. III Pen. 30 novembre 2007, n. 44822, Borgia, in questa Riv., 2008, 497.
[3] Così Cass. Sez. III Pen. 21 ottobre 1986, n. 11281, Bianchi, rv. 174.022.
[4] Così Trib. Ravenna 24 febbraio 2011, n. 231, in SANTOLOCI - CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali*, Terni, 2015, 70 e ss.

Copyright © - www.rivistadga.it

Dalla lettera della previsione si ricava peraltro che, sebbene la sussistenza della necessità esclude la punibilità della condotta incriminata, l'impiego di modalità esecutive crudeli rende sanzionabile anche una uccisione necessitata.
Orbene, con il provvedimento che si annota, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ha affermato che «l'uccisione di animali non consentita dalle leggi sulla caccia è sempre da ritenersi senza necessità e tale da integrare il reato di cui all'art. 544 *bis* c.p.» (decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione G.I.P. n. 4392/2016 del 4 maggio 2016).
Nel caso di specie, personale del Corpo Forestale dello Stato aveva sorpreso un individuo in atteggiamento venatorio in periodo di divieto generale con fucile privo di idoneo accorgimento tecnico atto a rendere la capienza del serbatoio-caricatore a soli due colpi, oltre a rinvenire nella disponibilità del predetto ben quattro esemplari di Marzaiola, tre dei quali già deceduti.
La condotta suddescritta, già di per sé penalmente rilevante, risulta ulteriormente aggravata dal fatto che l'attività di bracconaggio fosse esercitata all'interno di una riserva naturale [fattispecie espressamente sanzionata dalla lett. *d*) del comma 1 dell'art. 30, legge n. 157/1992] e, precisamente, nei pressi di un appostamento fisso di caccia (realizzato in assenza di titoli abilitativi edilizi) posto sul bacino artificiale ubicato all'interno del perimetro della riserva anzidetta e chiaramente destinato, attese le caratteristiche dell'opera, in via esclusiva al bracconaggio (trattasi di postino di caccia di forma rettangolare di circa sei metri quadri, in parte interrato, realizzato in cemento, la cui parte superiore è costituita da un portellone scorrevole realizzato in lamierino ondulato coibentato).
La violazione, sotto i molteplici aspetti innanzi descritti, della normativa speciale rende illegittimo l'abbattimento degli animali, con conseguente configurabilità anche della fattispecie di cui all'art. 544 *bis* c.p.
Ed invero, l'esercizio della caccia in dispregio della relativa disciplina (oltre a costituire illecito di per sé), ne elide la portata scriminante o comunque giustificativa della ulteriore condotta di uccisione di animali che, conseguentemente, assume rilevanza penale risultando commessa «senza necessità».
Nel caso di specie ricorre, altresì, ad avviso di chi scrive, il requisito della crudeltà in quanto i bracconieri hanno utilizzato stampi in plastica riproducenti specie di uccelli acquatici per attirare la fauna migratoria, ingannata dalla vista del proprio simile.
Sotto altro profilo si evidenzia che la legge n. 157/1992 è dettata allo scopo di regolamentare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, mentre la fattispecie di cui all'art. 544 *bis* c.p. è posta a protezione di un diverso bene giuridico (il sentimento per gli animali), potendosi, pertanto, ritenere concorrente con l'art. 30 della legge caccia.
Mutuando il ragionamento seguito da Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2015, n. 40751[5] in relazione al reato di cui all'art. 544 *ter* c.p. – a maggior ragione valido per la più grave fattispecie di cui all'art. 544 *bis* c.p. – il GIP di Napoli Nord ha dunque sostenuto che l'esercizio dell'uccellagione, così come l'esercizio della caccia con mezzi vietati, non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalle condotte di maltrattamento o uccisione di animali che, rispetto alle contravvenzioni di cui alla legge n. 157/1992, postulano un evento (lesione o morte dell'animale) non richiesto per le contravvenzioni stesse, così come diversa è l'oggettività giuridica tutelata dai due gruppi di norme.
D'altra parte il rapporto di specialità è espressamente escluso dall'art. 19 *ter* disp. coord. c.p., secondo cui le disposizioni del titolo IX *bis* libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti in materia di caccia e alle ulteriori attività ivi menzionate purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, il GIP ha quindi disposto il sequestro preventivo del manufatto.

[5] P.G. in proc. Bertoldi, rv. 265.164.

Copyright © - www.rivistadga.it

Già in precedenza la medesima Autorità giudiziaria aveva accolto una domanda di sequestro preventivo di altra costruzione (parimenti abusiva) avente le medesime caratteristiche di quella sopra descritta, sussistendo il pericolo di reiterazione dell'illecito esercizio dell'attività venatoria (decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione G.I.P., n. 5865/2015 del 17 giugno 2015).

Diana Russo

Copyright © - www.rivistadga.it